N. R.G. 22205/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di Roma

Terza sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. **22205/2019** promossa da:

Avv. PANICI PIER LUIGI

ricorrente

contro

Avv. AGROFOGLIO SIMONE

resistente

OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare.

CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e da memoria di costituzione.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 21.1.19 e ritualmente notificato, , dipendente del soc. consortile a r.l. con mansioni di autista addetto al trasporto pubblico locale, ha chiesto di accertare il proprio diritto allo svolgimento dei cambi turno con le modalità rispettate sino al 27.12.18 e di dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia delle sanzioni disciplinari irrogategli in data 12.2.19 (di cui una pari a 10 giorni di sospensione e una pari a 5 giorni di sospensione) e in data 8.13.19 (pari a 15 giorni di sospensione), assumendo, tra l'altro, di aver richiesto per tutte e tre le sanzioni la costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato ai sensi dell'art 7 comma 6 del d lgs 300/70 e che la società aveva omesso di nominare il proprio rappresentante, così determinando l'inefficacia delle sanzioni contestate.

Firmato Da: GIORDANO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b344d7e244f8ad822824832d70a60e2

Il soc. consortile a r.l., costituitosi in giudizio, ha eccepito la violazione del ne bis in idem in relazione alla ripresentazione nel presente giudizio delle stesse domande avanzate dall'odierno ricorrente, in qualità di RSA dell'O.S. USB Lavoro Privato, nel ricorso ex art 28 dello Statuto dei Lav., avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto, in qualità di sindacalista, ad esercitare i cambi turno con le modalità consentite sino al novembre 2018 e ad annullare la sanzione del 12.2.19 pari a 10 giorni di sospensione. Ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso.

Il Tribunale osserva quanto segue.

L'eccezione di violazione del ne bis in idem (riferita alla sanzione di 10 giorni di sospensione irrogata al ricorrente in data 12.2.19 per aver effettuato in data 6 e 12 gennaio 2019 due cambi turno non autorizzati dall'azienda) è infondata. Infatti, nel procedimento ex art 28 dello Statuto dei Lav., la stessa sanzione era stata impugnata come possibile fonte di condotta antisindacale e il relativo giudizio si è concluso con il rigetto della domanda, stante la non attinenza tra l'attività sindacale svolta dal ricorrente e la condotta sanzionata (all. 16 della memoria), mentre nel caso di specie viene chiesto l'accertamento della illegittimità o inefficacia della stessa sanzione, unitamente alle atre due impugnate, in quanto lesive dei diritti del lavoratore.

Nel merito il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

L'art 7 dello statuto dei Lav. prevede: "*Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.* (comma 6);

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio" (comma7).

Dalla lettura della citata disposizione si evince che, una volta che il lavoratore abbia promosso la costituzione del collegio arbitrale, il datore di lavoro ha 10 giorni di tempo, dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, per nominare il proprio rappresentante o, in alternativa, per adire l'autorità

Firmato Da: GIORDANO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b34dd7e2448ad622624632d70a60e2

giudiziaria. In caso contrario, cioè in caso di inerzia del datore di lavoro, la sanzione diventa inefficace (Cass. 586/89).

Nel caso di specie, il lavoratore ha promosso per tutte e tre le sanzioni la costituzione del collegio arbitrale (allegati 17, 19, 24), ma la società convenuta non ha risposto all'invito rivoltole dall'ispettorato del lavoro per la nomina di un proprio rappresentante, assumendo che il lavoratore avrebbe dovuto presentare il ricorso gerarchico anziché rivolgersi all'ispettorato del lavoro.

L'assunto della società convenuta è destituito di fondamento.

Il ricorso gerarchico per i dipendenti delle aziende del trasporto pubblico in regime di concessione è contemplato dall'art. 58 dell'allegato A del R.D. n. 148/1931, secondo cui: "*Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda. Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità dì cui sopra al Consiglio di disciplina. L'autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento*".

L'art 58 in esame prevede la facoltà per il lavoratore di proporre il ricorso gerarchico ("*l'agente punito può ricorrere*"), sicché tale specifica modalità di impugnazione della sanzione non può ritenersi impeditiva rispetto alla facoltà, contemplata dal citato art. 7, di attivare la procedura arbitrale, essendo oltre tutto quest'ultima procedura, che comporta la sospensione della sanzione, più favorevole rispetto al ricorso gerarchico, che non comporta alcuna sospensione.

Pertanto, assorbita ogni altra questione, le sanzioni in esame vanno dichiarate inefficaci.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:

- Dichiara inefficaci le sanzioni impugnate;
- condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, ovvero della somma di € 2200,00, oltre accessori come per legge.

Firmato Da: GIORDANO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b34d07e2448ad6223248320d70a60e2

Roma, 23 settembre 2020

Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano

Firmato Da: GIORDANO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4b34dd7e244f6ad622824632d70a60e2